



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

13

OGGETTO: TARI (Tassa sui rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2024. Determinazione riduzioni tariffarie.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventitre**, del mese di **aprile**, alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
GRASSO Enrico	SINDACO	X	
BATTAGLINO Pier Angelo	VICE SINDACO	X	
COSTA Gian Piero	CONSIGLIERE	X	
ALISSETTA Antonella	CONSIGLIERE	X	
BERGADANO Roberto	CONSIGLIERE	X	
BONINO Bruno Luigi	CONSIGLIERE	X	
CAVAGNERO Giampaolo	CONSIGLIERE	X	
CRUCITTI Silvia	CONSIGLIERE	X	
DEMARIE Clara	CONSIGLIERE	X	
GALLO Silvia	CONSIGLIERE	X	
PETEANI Mauro	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **COLZANI Dott.ssa Fulvia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GRASSO Enrico** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n. 13 del 23/4/2024

OGGETTO: TARI (Tassa sui rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2024. Determinazione riduzioni tariffarie.

Il Sindaco relaziona:

Con precedente deliberazione all'OdG di questo Consiglio si è proceduto alla presa d'atto del P.E.F. (Piano Economico Finanziario) del servizio di gestione dei rifiuti urbani – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 – predisposto dal gestore Str e validato dal CO.A.B.SE.R in qualità di Ente Territorialmente Competente.

Sulla base del PEF 2023-2024 validato, si rende ora necessario procedere alla determinazione e approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, parametrate tenendo conto dei costi complessivi del servizio desunti dal citato Piano.

Dato atto che nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, si rileva quanto segue:

Nel PEF pluriennale 2022/2025, redatto sulla base della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/RIF concernente il metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, validato dal COABSER nel maggio 2022 e di cui questo Consiglio aveva preso atto con del. CC n. 23 del 26.54.2022, si era già verificato, a partire dall'anno 2023, un incremento dei costi fissi, dovuto all'inserimento, in ciascuna annualità, dei costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 (qualità del servizio), ossia delle componenti, di natura previsionale (all'atto della validazione del PEF pluriennale), a copertura di oneri aggiuntivi per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità.

Con la deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF l'ARERA aveva infatti approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), stabilendone l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2023.

Conseguentemente, il Gestore (STR) in data 16.12.2022 aveva approvato l'aggiornamento della Carta della qualità, recependo le indicazioni della citata delibera ARERA

Per il raggiungimento degli standard minimi di qualità del servizio (schema regolatorio I di cui all'art. 3 dell'allegato A al TQRIF) sono infatti stati attivati, a partire dal 1.1.2003:

- un numero verde di pronto intervento (in caso di disservizio da parte della ditta appaltatrice incaricata della raccolta)
- il servizio di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio (gratuito fino a 3 passaggi/anno- su prenotazione)
- lo sportello on-line per l'utente, attraverso il quale presentare istanza di attivazione/variazione/cessazione del servizio, istanza di iscrizione/cancellazione all'Albo dei compostatori, richiesta di fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta o di reintegro nel servizio.

L'incremento del PEF 2023 rispetto a quello 2022, motivato, come detto, dalla necessità di adeguamento agli standard di qualità dei servizi erogati, non risultava tuttavia inizialmente sufficiente alla copertura dei costi preventivati per l'anno 2023.

Con nota del 3.11.2022 indirizzata ad ARERA, l'ECT CO.A.B.Se.R, stante la crisi economica internazionale, con i conseguenti ragguardevoli incrementi del costo dell'energia e dei carburanti, chiedeva all'Autorità di intervenire per consentire una revisione straordinaria dei PEF validati per l'esercizio 2023 ed eventualmente successivi, onde scongiurare gravi situazioni di deficit economico finanziari a carico del gestore unico integrato.

Successivamente, S.T.R. con nota del 7.2.2023, comunicava agli Enti consorziati che, grazie ai risparmi conseguenti l'affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti organici, al miglioramento dei ricavi afferenti la cessione del vetro ed ad alcuni interventi ed investimenti programmati che si erano ripercossi positivamente in termini di risparmio energetico nelle attività di gestione dei rifiuti, l'incremento dei costi previsto a novembre, pari al 10%, risultava essere notevolmente più contenuto e stimato nella misura del 5%.

Da ultimo, con nota del 4.4.2023 prot. N. 1967, il gestore S.T.R. comunicava di aver elaborato alcune proiezioni, sulla scorta dei dati consuntivi 2022 e dei nuovi servizi attivati dal 2023, per definire se l'ammontare complessivo del PEF 2023 già determinato e validato dall'ETC per ciascuno dei Comuni consorziati risultasse ancora capiente.

Per il Comune di Vezza d'Alba, a differenza di altre realtà nel Consorzio, l'importo del PEF 2023 già validato era risultato capiente rispetto alla proiezione dei costi 2023.

Con l'aggiornamento biennale 2024-2025 si rileva invece un incremento dei costi del servizio rispetto a quanto preventivato nel PEF pluriennale 2022-2025

Nel PEF pluriennale originariamente validato, i costi risultavano così quantificati:

ANNO	COSTI VARIABILI €	COSTI FISSI €	TOTALE COSTI € (1)
2022	126.263	119.949	246.212
2023	126.837	125.579	252.416
2024	126.837	125.135	251.972
2025	126.837	124.823	251.661

(1) Al lordo della detrazione per contributo MIUR

Nell'aggiornamento biennale validato, i costi risultano incrementati come segue:

ANNO	COSTI VARIABILI €	COSTI FISSI €	TOTALE COSTI € (1)
2024	129.673	128.597	258.271
2025	137.627	120.355	257.983

(2) Al lordo della detrazione per contributo MIUR

Per l'anno 2024 si rileva un incremento di complessivi € 6.299,00, che risulta leggermente maggiore sulla componente fissa (€ 3.462,00) che sulla componente variabile (€ 2.836,00)

L'incremento, più contenuto di quanto in un primo momento prospettato, è conseguente all'applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA **3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF** avente ad oggetto AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2).

Poiché i bilanci dei gestori dal 2022 erano stati appesantiti dai maggiori costi per l'aumento dei prezzi del carburante, dell'energia, delle materie prime e dei servizi rispetto a quelli del 2021, l'Arera permette ora ai medesimi di recuperare tali maggiori costi, non intercettati nelle determinazioni tariffarie 2022-2023, nelle tariffe del biennio 2024-2025, adeguando il limite massimo di crescita, che altrimenti ne avrebbe impedito il riconoscimento.

Con la predetta delibera, è stato infatti aggiornato il limite massimo di crescita, adeguando il tasso di inflazione programmata al 2,7% in luogo del precedente 1,7% ed introdotta una nuova componente (CRI), che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2022-2023, con un limite massimo del 7%.

Preso atto dei costi complessivi quantificati per l'anno 2024, occorre delineare il quadro tariffario da applicare all'utente finale.

Tra le competenze di ARERA vi è quella di fissare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato. Il MTR, tuttavia, si concentra sulla definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi efficienti. Nei documenti dell'Autorità il tema dell'articolazione tariffaria all'utente finale di fatto viene appena lambito e non vi sono modifiche rispetto al principale riferimento normativo esistente, ovvero il DPR 158/99 e le prescrizioni della Legge 147/2013.

In effetti, le uniche indicazioni di ARERA sull'articolazione tariffaria sono contenute nell'art. 6 del MTR 2 intitolato "Corrispettivi per l'utenza finale" dove si indica come in ciascuna annualità 2022 e 2023, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni del MTR, sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, quali ad esempio quelli di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2022, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

Per la definizione delle tariffe di cui si propone l'approvazione ci si è quindi attenuti ai i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,

Va ricordato in proposito che il *range* di determinazione dei coefficienti resta ampliato per effetto della proroga del terzo periodo del comma 652 della L. 147/2013 che dispone: *"al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*

Come già avvenuto per le annualità precedenti, si è scelto di non adottare coefficienti superiori o inferiori a quelli contenuti nell'allegato 1 al citato DPR.

Il sistema definito dal DPR 158/99 prevede l'articolazione tariffaria "binomia" mediante l'utilizzo dei coefficienti presuntivi Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le non domestiche. La tariffa è quindi composta da una quota fissa, legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione.

Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, insieme alla superficie imponibile dell'abitazione e delle pertinenze viene considerato anche il numero dei componenti il nucleo familiare, e "non domestiche", caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile, riconducibili alla tipologia di attività esercitata ed al presunto quantitativo di rifiuti prodotto.

Per la determinazione delle tariffe 2024 sono stati mantenuti invariati i parametri utilizzati per le tariffe 2023, e precisamente:

- UTENZE DOMESTICHE: coeff. KA standard, unico per tutto il Nord Italia, coeff. KB massimo;
- UTENZE NON DOMESTICHE: coeff. KC minimo riferito ai Comuni fino a 5000 abitanti del Nord Italia, coeff. KD minimo, sempre riferito ai Comuni fino a 5000 abitanti del Nord Italia.

Nel PEF validato, i costi per l'anno 2024 risultano così ripartiti:

	COSTI FISSI	
--	--------------------	--

CSL	Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio	€ 10.214,00
CARC	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€ 22.165,00
CGG	Costi generali di gestione	€ 43.187,00
CCD	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	€ 0
COal	Altri costi	€ 2.344,00
CC	Costi comuni	€ 67.696,00
Amm.	Ammortamenti	€ 11.574,00
Acc.	Accantonamenti	€ 25.865,00
R	Remunerazione del capitale investito netto	€ 7622,00
Rlic	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	€ 0
CK	Costi D'USO DEL CAPITALE	€ 45.066,00
CQ	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-	€ 6.661,00
IVA	Oneri relativi all'IVA indetraibile	€ 1.041,00
	TOTALE	€ 128.597,00
	COSTI VARIABILI	
CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€ 27.906,00
CTS	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	€ 42.452,00
CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€ 33.282,00
CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€ 85.371,00
CQ ^{EXP} _{TV}	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-	€ 1.073,00
b (AR)	Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	-€ 53.005,00
b.(AR)	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - dopo sharing	-€ 24.587,00
IVA	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	€ 17.181,00
	TOTALE	€ 129.673,00
TOTALE COSTI PEF 2023		€ 258.271,00

Giova ricordare che, a partire dall'anno 2022, il rapporto tra componente fissa e componente variabile dei costi ha subito una variazione rispetto agli anni precedenti, variazione dettata dal subentro di STR nella titolarità della gestione dei servizi.

Per l'anno in esame, si rileva, rispetto al 2023, l'incremento sia della componente fissa (€ 128.597 a fronte di € 125.579 del 2023), che della componente variabile (€ 129.673 a fronte di € 126.837 del 2023)

Dalla proposta di piano tariffario elaborata dagli uffici preposti, si nota, rispetto al 2023:

-per le utenze domestiche un lievissimo decremento della componente fissa della tariffa a fronte di un incremento della quota variabile, comunque contenuto da un minimo di € 2 ad un massimo di € 8 per i nuclei più numerosi)

-per le utenze non domestiche un lieve incremento della quota fissa a fronte di un altrettanto lieve decremento della componente variabile.

Nell'incidenza degli incrementi o decrementi va considerato anche l'aumento delle superfici tassabili rispetto al 2023 (da mq. 185.738 a mq. 188.448 per le UD e da mq. 60.994 a mq.61.855 per le UND)

Applicando i criteri di calcolo contenuti nel citato D.P.R. 158/1999, e tenendo conto dei costi complessivi del servizio desunti dal PEF 2024, l'ufficio preposto ha elaborato quindi le tariffe contenute nel prospetto allegato alla presente sotto la **lett. A)**.

Come già per i precedenti sistemi impositivi (TARSU e TARES), questo Comune ha previsto, nel regolamento TARI approvato con delibera C.C. n. 26 del 29.10.2020, che possa essere istituita, contestualmente all'approvazione della tariffa, per le utenze che si impegnano a praticare il compostaggio della cosiddetta "frazione umida" del rifiuto, una **riduzione** della tariffa fino ad un massimo del 30%, in quanto opzione che obiettivamente riduce la quantità di rifiuti conferiti al servizio (riduzione prevista dall'art. 208, comma 19-bis del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale").

Si propone di confermare anche per l'anno 2024 la percentuale di riduzione tariffaria già deliberata per l'anno 2023 e precedenti per compostaggio domestico nella misura del **15%** da applicarsi:

- per le utenze domestiche, alla sola componente variabile, determinata dal numero di occupanti, a fronte della attuata riduzione della componente fissa e dell'incremento della componente variabile della tariffa.
- per le utenze non domestiche all'intera tariffa in quanto le uniche utenze a praticare il compostaggio sono annoverate nelle categorie 16 e 17 (ristoranti e bar), le cui componenti tariffarie fisse e variabili, oltre ad essere fra le più elevate, sono, a differenza di quanto avviene per le utenze domestiche, quasi equivalenti, e la riduzione sulla sola parte variabile non sarebbe compensativa della sensibile riduzione di costi sostenuti dall'Ente a fronte del minor quantitativo di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Si ricorda infine che la disciplina istitutiva della TARI fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia di Cuneo pari, ad oggi, al 5%, nonché la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 conv. dalla L. 31/2008 (per il cui costo il MIUR trasferisce all'Ente un contributo annuo)

In merito al tributo provinciale, **con Risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, già a partire dal 2021 la TEFA è stata scorporata dalla TARI e viene versata con un nuovo codice tributo, per essere riversata direttamente alla Provincia.**

In merito al termine per l'approvazione delle tariffe TARI sulla base del PEF validato:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 296/06 stabilisce che gli enti locali deliberino "le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.** In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 dispone che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che Il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che **"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.**

La norma non modifica né abroga l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013. Tuttavia, nel caso di mancata proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione, o in caso di proroga a data anteriore al 30 aprile, i Comuni hanno la possibilità di fare ricorso alla deroga introdotta dal citato D.L.

In risposta alle molteplici richieste dei Comuni e dell'ANCI volte a ottenere l'allineamento tra i termini di approvazione dei provvedimenti relativi al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) a quelli di approvazione del bilancio, anche per ottemperare alle nuove prescrizioni dell'ARERA che in materia di qualità del servizio rifiuti, aggiungono nuovi elementi di complessità ad un quadro regolatorio già di per sé molto complesso, con il D.L. 17/05/2022 n. 50 ("DL aiuti") conv. dalla L. 15/7/2022 n. 91, è stata introdotta una norma che collega il citato termine, fissato dal "dl milleproroghe" al 30 aprile di ciascun anno, a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile.

L'art. 43 comma 11 del citato DI è intervenuto infatti a modificare l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/21 disponendo che *"nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

Questo Ente ha approvato il proprio bilancio di previsione 2024/2026 con delibera C.C. n. 42 del 29/12/2023: In sede di redazione del bilancio, è stato stanziato l'importo corrispondente al totale dei costi 2024 rinvenibile nel Piano pluriennale adottato nel 2022

Sulla base dell'aggiornamento 2024/2025 approvato al precedente OdG, si dovrà provvedere a rideterminare l'importo stanziato in occasione della prossima variazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione delle TARIFFE TARI per l'anno 2024

Visto l'art. 13 comma 15-ter del D.L. 201/2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno"*

Vista la circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze che prevede: *"Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno."*

Visto l'art. 13 commi 15 e 15-bis del D.L. n. 201/2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.."*

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”.

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 20/7/2021 con cui sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

Esaminati il prospetto dei coefficienti adottati ed il prospetto delle tariffe, allegati alla presente sotto la lettera **A**);

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con n. 11 voti favorevoli, N. ZERO astenuti n. ZERO contrari, resi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di adottare i coefficienti di cui al prospetto allegato alla presente sotto la **lettera A**);
- 2) di determinare le tariffe per l'applicazione del tributo TARI per l'anno 2024 come da prospetto allegato alla presente sotto la **lettera A**) per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dall'**1/1/2024**,
- 4) di stabilire la percentuale di riduzione tariffaria per compostaggio domestico nella misura del **15%** da applicarsi, per le utenze domestiche, alla sola componente variabile e, per le utenze non domestiche, ad entrambe le componenti tariffarie;
- 5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 , la presente deliberazione al Ministero dell'economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante il canale telematico all'uopo predisposto sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Con separata votazione, stante l'urgenza, Con n. 11 voti favorevoli, N. ZERO astenuti n. ZERO contrari, resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: GRASSO Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

VeZZa d'Alba, li 08-mag-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

VeZZa d'Alba, li 23/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

VeZZa d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
COLZANI Dott.ssa Fulvia